



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 695

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020: disposizioni per gli anni 2021 e 2022 per la Misura 10, la Misura 11 e la Misura 13. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 779 di data 19 maggio 2017.

Il giorno **03 Maggio 2021** ad ore **08:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Le proposte legislative della Commissione Europea sulla Politica Agricola Comune (PAC) dopo il 2020 miravano a istituire un solido quadro, fondamentale per garantire che la PAC rimanesse una politica comune in grado di assicurare condizioni di parità, conferendo inoltre agli Stati membri una maggiore responsabilità per quanto riguarda il modo di raggiungere gli obiettivi e conseguire i target finali stabiliti tramite l'elaborazione dei piani strategici della PAC e la loro attuazione previa approvazione della Commissione.

La procedura concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020, del regolamento COM (2018) 392 final, non è stata conclusa in tempo per preparare gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il ritardo ha creato una situazione di incertezza e rischi per gli agricoltori.

Per attenuare tale incertezza e mantenere la vitalità delle zone rurali, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale, è stato adottato il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione nel 2021 e 2022.

Il Regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale quadro della PAC che copre il periodo 2014-2020 e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio nel corso del 2021 e del 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1° gennaio 2023.

Considerato inoltre che tale Regolamento all'Allegato I prevede l'integrazione dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1305/2013 con la tabella di "ripartizione del sostegno dell'Unione allo Sviluppo Rurale 2021/2022", assegnando all'Italia 1.648.587.531 Euro sul 2021 e 1.349.921.375 Euro sul 2022 e all'Allegato II prevede la tabella di "riparto per Stato membro delle risorse di cui all'art. 58 bis" risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione" – Next Generation EU, che aggiunge 269.404.179 Euro sul 2021 e 641.181.947 Euro sul 2022.

Considerato che le risorse del Next Generation EU, sono uno strumento temporaneo di ripresa, per contribuire a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia e per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future, che assegnano ulteriori finanziamenti al FEASR. Considerato che tali risorse potrebbero essere utilizzate anche per le Misure 10, 11 e 13 nelle annualità 2021 e 2022.

Considerato che allo stato attuale le dotazioni di cui sopra, assegnate all'Italia devono essere oggetto di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che dovrà essere approvato in Conferenza delle Regioni e che la proposta di riparto è ancora in fase di discussione.

Considerato inoltre che successivamente alla definizione del riparto è necessario procedere ad una modifica del piano finanziario del PSR della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014/2020.

Tra le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento sono presenti tra le altre la Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, la Misura 11 Agricoltura biologica e la Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, rispettivamente di cui agli articoli 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Considerato che le Misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica”, richiedono che i beneficiari si impegnino per almeno cinque anni, come previsto dal Regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1305/2013 e ss.mm.ii e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e che quindi gli impegni di queste misure possono essere a “scavalco” fra le due programmazioni.

Nelle more dell’adozione di tale riparto e visto l’”Accordo di principio”, approvato in Comitato di Sorveglianza in data 9/12/2020 che individua le Operazioni del PSR 2014-2020 da prorogare durante il periodo di transizione 2021 e 2022 e tra queste le Misure 10, 11 e 13, è opportuno procedere alla raccolta delle domande entro i termini stabiliti nel 15 maggio 2021 e subordinare il pagamento delle domande raccolte sulla campagna 2021 all’approvazione delle modifiche alla nuova versione del PSR della Provincia autonoma di Trento 2014 – 2020 da parte della Commissione Europea.

La logica di fondo alla base del Reg. (UE) n. 2020/2220 è garantire la continuità dei pagamenti e degli impegni riferiti all’esercizio 2021 e 2022 verso i beneficiari della PAC senza interruzione tra una programmazione e l’altra. L’obiettivo del periodo 2021/2022 è consentire ai beneficiari una transizione agevole verso un nuovo periodo di programmazione e prevedere la possibilità di tenere conto della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo.

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 803 di data 03/02/2021 con la quale è stata approvata la versione 7.0 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Provincia autonoma di Trento e la deliberazione della Giunta provinciale n. 262 di data 19 febbraio 2021 che prende atto della decisione sopracitata.

La giunta provinciale con deliberazione n. 779 del 19 maggio 2017 ha approvato le “specifiche e modalità attuative – testo coordinato”, delle misure 10, 11 e 13 per il periodo 2014/2020, successivamente è stata approvata la versione 7.0 del PSR che ha introdotto le modifiche con riferimento al parametro di conversione in unità di bovini adulti (UBA) degli asini di età superiore a 6 mesi che è pari a 0,5 UBA come disposto all’art.9 paragrafo 2 del Reg. (UE) n.808/2014 e degli importi dei premi ad ettaro previsti dall’operazione 10.1.1 – gestione delle aree prative per le campagne 2021 e 2022.

Gli importi dei premi ad ettaro modificati saranno applicati alle nuove domande presentate a valere sull’Operazione 10.1.1 sulla campagna 2021 e 2022 e non alle domande presentate nelle annualità precedenti e in corso di impegno che manterranno i premi ad ettaro previsti prima della modifica. Gli importi “2021” saranno applicati alle imprese che iniziano il nuovo impegno sull’Operazione 10.1.1 con la campagna 2021. Gli importi “2022” saranno applicati alle imprese che iniziano il nuovo impegno sull’Operazione 10.1.1 con la campagna 2022 e alle imprese che si trovano al secondo anno di impegno, che proseguono dalla campagna 2021.

Al fine di rappresentare le modalità di erogazione dei diversi premi nel corso delle campagne e in funzione dei carichi UBA/ha, si riporta di seguito la tabella esplicativa.

Carico UBA/ha aziendale	Premio in €/ha da applicare alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nelle campagne 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020	Campagna 2021 Premio in €/ha da applicare alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nella campagna 2021	Campagna 2022 e successive Premio in €/ha da applicare alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nella campagna 2021 e che si trovano al secondo anno e alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nella campagna 2022	Premio impegno supplementare in €/ha
Maggiore di 2,3	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
Minore o uguale a 2,3 e maggiore di 2,2	180	100	50	100
Minore o uguale a 2,2 e maggiore di 2,1	180	150	100	
Minore o uguale a 2,1 e maggiore o uguale a 2,0	180	200	250	
Minore di 2 e maggiore di 1,5	280	300	300	
Minore o uguale a 1,5 e maggiore o uguale a 0,4	330	330	330	
Inferiore a 0,4	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

Agli impegni pluriennali delle Misure 10 e 11 iniziati prima del 2021 e non conclusi con l'annualità 2022, per quanto riguarda la loro conclusione, verrà applicata la "clausola di revisione" prevista all'art. 48 del Reg (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.. Tale clausola stabilisce che, a seguito degli eventuali adeguamenti degli impegni pluriennali adottati nel passaggio dall'attuale programmazione alla successiva, i beneficiari con impegni non conclusi su queste Misure e che oltrepassano il periodo di programmazione in corso e quindi oltre la campagna 2022, possono non accettare l'adeguamento, senza incorrere in procedure di recupero.

Tutto ciò premesso, e considerato che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 809/2014 il 15 maggio è il termine ultimo di presentazione delle domande a superficie e a capo animale e che pertanto si sta avviando la campagna 2021, si ritiene opportuno adottare le seguenti indicazioni operative e disposizioni transitorie.

Misure di sostegno connesse alle superfici ed animali che prevedono impegni pluriennali del PSR 2014-2020, Misure 10 e 11:

Si definiscono di seguito le disposizioni che sostituiscono integralmente quelle già in vigore, stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione della Giunta provinciale nr. 779/2017 e ss.mm.ii.:

- A. i beneficiari della Misura 10 – pagamenti agro-climatico-ambientali e della Misura 11 – agricoltura biologica che hanno completato l'impegno pluriennale o come quinquennio o come impegno 5+1 nel 2020, potranno iniziare un nuovo impegno di durata biennale con la campagna 2021, eventualmente prorogabile di un anno se slittasse l'approvazione e l'avvio del piano strategico della PAC, previsto per il 1 gennaio 2023. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2021, anno di transizione, che determinano un nuovo impegno sull'Operazione 10.1.1 – gestione delle aree prative, gli importi ad ettaro saranno quelli introdotti con la Versione 7.0 del PSR 2014/2020. Per quanto riguarda il dettaglio dei premi si veda la tabella riportata sopra colonne “Campagna 2021” e “Campagna 2022”;
- B. ai beneficiari della Misura 10 e della Misura 11 che hanno iniziato il quinquennio di impegno dalla campagna 2017 compresa in poi e non lo hanno ancora concluso devono presentare domanda “per il proseguimento di impegno”. Stante le disposizioni del PSR i beneficiari che presentano domande che prevedono una variazione annuale superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente potranno presentare una nuova domanda.

Per gli impegni dell'Operazione 10.1.1 iniziati nel 2017, 2018, 2019, 2020 gli importi ad ettaro dei premi saranno quelli stabiliti all'atto della presentazione della prima domanda di impegno;

- C. ai beneficiari della Misura 11 che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2020 o l'impegno 5+1 è ammessa la possibilità di presentare domanda ai sensi dell'Operazione 10.1.1; analogamente anche ai beneficiari dell'Operazione 10.1.1 che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2020 o l'impegno 5+1 è ammessa la possibilità di presentare domanda ai sensi della Misura 11.

Si ravvisa inoltre l'opportunità limitatamente alla Misura 13 “Indennità compensativa” di fissare un limite massimo di premio individuato in 25.000,00 euro/anno per domanda per evitare effetti distorsivi della misura che creano eccessivi vantaggi alle aziende di grandi dimensioni e riducono il rischio di effettuare riduzioni lineari per carenza di disponibilità finanziarie.

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, che prevede norme di applicazione del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno in caso di inadempienze ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 estende la validità anche alla campagna 2021, come da comunicazione di data 24 febbraio 2021 prot. n. 91426 a cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio DIRS III, le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 962 di data 9 giugno 2020 e n. 1012 del 17 luglio 2020 sono applicate alla campagna 2021.

Al fine di consentire un'agevole e trasparente lettura delle specifiche tecniche è opportuno con il

presente provvedimento approvare un testo coordinato.

Considerato che è stato notificato alla Provincia Autonoma di Trento in data 22 febbraio 2021 un ricorso *ex artt.* 29 del Codice del Processo Amministrativo per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, tra l'altro del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di Trento Versione 7.0. approvato con Decisione della Commissione Europea C(2021) 803 finale del 3.2.2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015;
- visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa («EURI»);
- visto il PSR, nella sua ultima versione 7.0 adottata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2021) 803 final del 03.02.2021, della quale si è preso atto con Delibera della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021;
- vista la nota, di data 1 aprile 2021 prot. n. 226816, con la quale sono stati richiesti i pareri alle strutture di staff della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 15/01/2016 e acquisiti i pareri positivi;
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di aprire i termini di presentazione delle domande delle Misure 10, 11, 13 e di adottare, relativamente alla campagna 2021, le seguenti indicazioni operative per le Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica":

- A. i beneficiari della Misura 10 – pagamenti agro-climatico-ambientali e della Misura 11 – agricoltura biologica che hanno completato l’impegno pluriennale sia come quinquennio che come impegno 5+1 nel 2020, potranno iniziare un nuovo impegno di durata biennale con la campagna 2021, eventualmente prorogabile di un anno se slittasse l’approvazione e l’avvio del piano strategico della PAC, previsto per il 1 gennaio 2023. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2021, anno di transizione, che determinano un nuovo impegno sull’Operazione 10.1.1 – gestione delle aree prative, gli importi ad ettaro saranno quelli introdotti con la Versione 7.0 del PSR 2014/2020. Per quanto riguarda il dettaglio dei premi si veda la tabella riportata sopra colonne “Campagna 2021” e “Campagna 2022”;
- B. ai beneficiari della Misura 10 e della Misura 11 che hanno iniziato il quinquennio di impegno dalla campagna 2017 compresa in poi e non lo hanno ancora concluso devono presentare domanda “per il proseguimento di impegno”. Per gli impegni dell’Operazione 10.1.1 iniziati nel 2017, 2018, 2019, 2020 gli importi ad ettaro dei premi saranno quelli stabiliti all’atto della presentazione della prima domanda di impegno;
- C. ai beneficiari della Misura 11 che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2020 o l’impegno 5+1 è ammessa la possibilità di presentare domanda ai sensi dell’Operazione 10.1.1; analogamente anche ai beneficiari dell’Operazione 10.1.1 che hanno completato il quinquennio di impegno nel 2020 o l’impegno 5+1 è ammessa la possibilità di presentare domanda ai sensi della Misura 11;
- 2) di fissare, alla luce di quanto stabilito nelle premesse, un limite massimo di premio individuato in 25.000,00 euro/anno per domanda limitatamente alla Misura 13 “Indennità compensativa”;
- 3) di prendere atto che, a seguito della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 24 febbraio 2021 prot. n. 91426, le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 962 di data 10 luglio 2020, per il recepimento del regime di condizionalità e n. 1012 del 17 luglio 2020, relativa alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR 2014/2020 in merito agli obblighi previsti dalle Misure 10, 11, 13, sono applicate anche alla campagna 2021;
- 4) di approvare per quanto espresso nelle premesse relativamente alle Misure 10, 11 e 13 le “specifiche e modalità attuative – testo coordinato” in sostituzione all’Allegato 1 della deliberazione n. 779 del 19 maggio 2017; tale testo coordinato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si applica anche al periodo transitorio delle campagne 2021 e 2022;
- 5) di stabilire che a seguito dell’approvazione in Conferenza delle Regioni del riparto della dotazione finanziaria del FEASR assegnata all’Italia si provvederà alla modifica del PSR2014/2020 della Provincia autonoma di Trento e con successivo provvedimento si procederà a definire l’esatto stanziamento ed ammontare delle risorse per la campagna 2021 e 2022 per le Misure 10, 11 e 13;
- 6) di subordinare il pagamento delle domande raccolte sulla campagna 2021 all’approvazione delle modifiche alla nuova versione del PSR della Provincia autonoma di Trento 2014 – 2020 da parte della Commissione Europea e comunque nei limiti delle risorse che saranno finalizzate alle misure in esame ai sensi del punto 5)”;;
- 7) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento, limitatamente alle modifiche introdotte nella versione 7.0 del PSR con riferimento al parametro di conversione in unità di bovini adulti

(UBA) degli asini, è condizionata all'esito del ricorso proposto in data 22 febbraio 2021 innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino – Sezione di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Specifiche e modalità attuative _Testo coordinato

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURE 10 - 11 - 13

SPECIFICHE E MODALITÀ ATTUATIVE – TESTO COORDINATO

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative integrano quanto stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 14 ottobre 2016 e modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017, con la quale sono state attivate le Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.1. GESTIONE AREE PRATIVE: MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA' LEGATA AI PRATI PERMANENTI

L'obiettivo principale dell'operazione è la riduzione a livello aziendale della concimazione azotata di origine organica (letame e liquame), nei prati sia per una tutela ambientale che per la salvaguardia della biodiversità. L'obiettivo secondario è la salvaguardia dei prati che si collocano in aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) posticipando la data di sfalcio rispetto all'ordinarietà e consentendo così la disseminazione anche delle specie vegetali tardive.

Il primo obiettivo viene raggiunto attraverso l'erogazione di premi agro-climatico ambientali legati all'impegno delle aziende di ridurre il carico UBA/ha rispetto all'ordinarietà ed a mantenerlo tale nel quinquennio.

L'obiettivo secondario viene raggiunto tramite l'erogazione di un premio integrativo per le aziende che in tali aree adottano epoche di sfalcio ritardate rispetto alle normali epoche.

L'operazione 10.1.1 soddisfa la Priorità 4 Focus Area A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa". L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno n. 2 "Estensivizzazione delle pratiche di gestione dei prati permanenti con particolare attenzione ai contesti con biodiversità elevata". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'operazione 10.1.1 contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" incentivando pratiche agronomiche di tipo estensivo nella gestione dei prati permanenti.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione, può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione

delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione 10.1.1: gli agricoltori.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono accedere all'aiuto:

- a. Le aziende che dispongono di almeno 1 ettaro di superficie a prato;
- b. Le superfici oggetto di impegno che ricadono sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e che sono riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio;

Per la Misura 10 una stessa superficie non può essere oggetto di premio su più Operazioni inserite nella medesima misura. Sull'Operazione 10.1.1 non sono ammesse a premio le superfici a pascolo delle malghe.

La superficie a prato richiesta sull'Operazione 10.1.1 "Gestione delle aree prative", non può essere oggetto di domanda sulla Misura 11 "Agricoltura biologica".

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Per il raggiungimento dell'obiettivo principale, l'Operazione 10.1.1, in linea con quanto disposto al Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 35 comma 2 a), prevede i seguenti impegni:

1. per l'estensivizzazione della zootecnia mediante l'alleggerimento del carico di bestiame rispetto all'ordinarietà presente sul territorio: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha che sia inferiore o uguale a 2,3 UBA/ha e che sia superiore o uguale a 0,4 UBA/ha. Limitatamente alle domande presentate per l'annata 2015 si ammette come primo anno di impegno la possibilità di un carico pari a 2,5 UBA/ha che per gli anni successivi dovrà essere ridotto a 2,3 UBA/ha;

2. per la corretta gestione e manutenzione della superficie a prato: le aziende devono falciare la superficie aziendale a prato ed asportare il foraggio.

Per consentire anche il raggiungimento dell'obiettivo secondario, l'Operazione 10.1.1 prevede, nelle zone Natura 2000, i seguenti impegni supplementari che vanno oltre l'ordinarietà, entrambi remunerati, dei quali il primo è obbligatorio ed il secondo facoltativo:

- 1. divieto di sfalcio, dal 15 maggio al 15 luglio, dei prati ricchi di specie situati ad una altitudine superiore a 1.400 m slm. Impegno obbligatorio;
- 2. rispetto delle epoche di ritardato sfalcio dei prati come dalla tabella sotto riportata. Impegno facoltativo.

Le aziende che rispettano questi impegni supplementari hanno diritto ad un premio integrativo pari a 100 Euro/ha.

ZONE NATURA 2000 PREMIO AGGIUNTIVO PER LO SFALCIO TARDIVO	EPOCHE ORDINARIE DI SFALCIO	EPOCHE DI DIVIETO DI SFALCIO (IMPEGNO SUPPLEMENTARE)
Fino a 1.000 mslm	2° decade di giugno	Dal 15 maggio al 10 luglio
Oltre i 1.000 mslm	3° decade di giugno	Dal 25 maggio al 15 luglio

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.1.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il premio è erogato alle aziende che hanno un carico UBA/ha inferiore o uguale a 2,3 e superiore o uguale a 0,4.

Il sostegno consiste in un premio per ettaro che aumenta in funzione della riduzione del carico a cui l'azienda si assoggetta.

La tabella riportata di seguito riassume le diverse classi e il premio in Euro/ha applicato per le diverse campagne.

Carico UBA/ha aziendale	Premio in €/ha da applicare alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020	Campagna 2021 Premio in €/ha da applicare alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nel 2021	Campagna 2022 e successive Premio in €/ha da applicare alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nel 2021 e che si trovano al secondo anno e alle domande che hanno iniziato il nuovo impegno nel 2022	Premio in €/ha per impegno supplementare
Maggiore di 2,3	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno
Minore o uguale a 2,3 e maggiore di 2,2	180	100	50	100
Minore o uguale a 2,2 e maggiore di 2,1	180	150	100	
Minore o uguale a 2,1 e maggiore o uguale a 2,0	180	200	250	
Minore di 2 e maggiore di 1,5	280	300	300	
Minore o uguale a 1,5 e maggiore o uguale a 0,4	330	330	330	
Inferiore a 0,4	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/ha è calcolato come segue.

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio;
- 15 luglio;
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN;
- per gli ovicapri ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari);
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti;
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari;
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di ettari è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extra provinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. – “Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio”. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovino riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono comunque trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale “piano di alpeggio”, fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA;

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA;

Asini di oltre sei mesi 0,5 UBA;

Ovini 0,15 UBA;

Caprini 0,15 UBA;

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA;

Altri suini 0,3 UBA;

Galline ovaiole 0,014 UBA;

Altro pollame 0,03 UBA.

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Variazione superficie oggetto di impegno.

La superficie a prato richiesta a premio può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale (almeno quinquennale) non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che costituiscono oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

Riduzione superficie oggetto di impegno:

quando la riduzione di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, va fatta una verifica a livello di particella fondiaria per accertare se la riduzione è imputabile a trasferimento di impegno ad altra azienda e si possono verificare i seguenti casi:

- a) la riduzione non è imputabile al trasferimento di impegno, o a casi di forza maggiore, si procede al recupero del premio già percepito per la superficie interessata dalla riduzione, a partire dalla domanda iniziale;
- b) la riduzione deriva da trasferimento parziale di impegno ad altra azienda, non si procede ad alcun recupero.

Aumento superficie oggetto di impegno:

a) quando l'aumento di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, per acquisizione di nuove superfici derivanti anche da trasferimento di impegno, deve essere presentata una nuova domanda iniziale e l'impegno riparte sull'intera superficie;

b) qualora il trasferimento di impegno, riguarda l'intera superficie aziendale, la nuova azienda che ne deriva, subentra alla precedente e prende in carico gli impegni per le annualità residue. Il cedente in questo caso non è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

Trasferimento di impegno tra operazioni diverse.

È possibile effettuare il trasferimento degli impegni a carico del beneficiario da una Misura ad un'altra, a condizione che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti trasferimenti di impegno:

- dalla Misura 10, operazione 10.1.1 – Gestione aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti alla Misura 11, Operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico;
- dalla Misura 10, operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica alla Misura 11, Operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico.

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13 e indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

La “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” di cui al comma 2 dell’articolo 2 del Reg. (UE) 1306/2013, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l’istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni sono definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

b) le **LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni Misura e Operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l’elenco dei provvedimenti di applicazione delle “riduzioni ed esclusioni” avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l’Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITÀ

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate della Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di

controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

È possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 10 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;

- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto).
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A FAVORE DELL'ALPEGGIO

L'intervento è volto a promuovere pratiche più sostenibili dell'alpeggio e la tutela dei delicati ecosistemi pascolivi delle malghe alpine, proteggendone la biodiversità vegetale e animale e mantenendo il paesaggio tipico degli ambienti montani, caratterizzato dall'alternanza tra bosco, prato e pascolo. L'operazione 10.1.2 soddisfa la Priorità 4 Focus Area A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa". L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno n. 2 "Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'Operazione 10.1.2 contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" incentivando pratiche agronomiche di tipo estensivo nell'utilizzo delle superfici a pascolo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono accedere all'aiuto:

- le superfici utilizzate con bestiame appartenente almeno ad una delle seguenti specie: bovini, caprini, equidi e ovini;
- le superfici a pascolo di malghe situate in Provincia di Trento;
- le superfici a pascolo di malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extra provinciali.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

PERIODO DI PASCOLAMENTO

Il pascolamento del bestiame su ogni singola malga (codice pascolo) deve essere garantito per almeno 70 giorni all'interno del periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Nel caso di prescrizioni inerenti il pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea, il periodo dei 70 giorni deve essere ricompreso nel periodo prescritto dalle autorità competenti.

DOCUMENTAZIONE

Il richiedente entro il 15 luglio per ogni singola malga deve presentare apposita dichiarazione riportante il bestiame alpeggiato, la data di carico della malga. I dati devono trovare riscontro in BDN. Ai fini del calcolo delle UBA, l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

La dichiarazione deve contenere anche i dati identificativi con codice fiscale del personale addetto alla custodia ed al pascolo guidato del bestiame alpeggiato.

Nella dichiarazione vanno indicati i riferimenti alle prescrizioni inerenti al pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea con il periodo di obbligo di pascolo. In questo caso la dichiarazione va presentata al momento di carico della malga, se successivo al 15 luglio. Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate, l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) per le specie interessate al pascolamento dalle superfici oggetto dall'aiuto:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA;

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA;

Asini di oltre sei mesi 0,5 UBA;

Ovini 0,15 UBA;

Caprini 0,15 UBA.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Gli impegni dell'Operazione, verificati per ogni singola malga (codice pascolo), devono rispettare quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 807/2014 ed essere rispondenti ai seguenti requisiti:

a) l'azienda deve gestire e mantenere il pascolo ed evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sua sottoutilizzazione;

b) l'azienda deve rispettare un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali allevati tale da limitare l'infiltrazione nel suolo di sostanze nutrienti.

Per rispondere a tali requisiti l'Operazione 10.1.2 , in linea con quanto disposto al Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 35 comma 2 a), prevede i seguenti impegni verificati per ogni singola malga (codice pascolo):

1. gestione del pascolo attraverso: tecniche di pascolamento adeguate, che vanno oltre l'ordinarietà (quindi non è ammessa la custodia saltuaria), che comportino l'obbligo di custodia del bestiame

alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato. Per pascolo guidato si intende l'organizzazione della mandria e lo spostamento della stessa su tutte le superfici dell'alpeggio in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio. Lo spostamento evita l'erosione superficiale, l'eccessivo calpestio e il proliferare di specie invasive colonizzanti erbacee, arboree, arbustive come ad esempio *Deschampsia caespitosa*; *Pteridium aquilinum*, *Cardus*, *Rhododendrum*, *Rubus*, *Urtica* e *Pinus mugo*.

2. obbligo del controllo delle infestanti. Il controllo delle infestanti può avvenire tramite l'impiego di mezzi meccanici è fatto divieto di utilizzo di diserbanti e dissecanti.

3. durata dell'alpeggio: pascolamento del bestiame per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga nei termini indicati nel paragrafo PERIODO DI PASCOLAMENTO.

4. carico UBA/ha: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha inferiore o uguale a 1,6 e superiore o uguale a 0,4.

5. divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi.

6. tenere un registro di malga dei capi alpeggiati per avere corrette informazioni sulla consistenza dei capi alpeggiati e della durata della monticazione.

7. obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni. L'impegno è rivolto al singolo complesso malghivo.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il premio è fissato in funzione della composizione della mandria per ogni singola malga (codice pascolo):

- mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 90 Euro per ettaro di superficie pascolata. Il bestiame deve risultare dalla BDN in lattazione nel periodo della durata dell'alpeggio della malga di riferimento.
- mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 75 Euro per ettaro di superficie pascolata.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13, indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” di cui al comma 2 dell’articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l’istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

b) le LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni Misura e Operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 Di seguito l’elenco dei provvedimenti di applicazione delle “riduzioni ed esclusioni” avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l’Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITÀ

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate della Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di

controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

È possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 10 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del

trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;

- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.3 ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

L'operazione 10.1.3 si riferisce principalmente alla Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4A. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle razze animali e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico di alcune importanti razze locali e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui tali razze vengono allevate.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Agricoltori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle razze oggetto di aiuto.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono accedere all'aiuto

- a) gli agricoltori che allevano capi appartenenti ad una delle razze locali minacciate di abbandono. Le razze autoctone minacciate di abbandono individuate nel PSR 2014-2020 nell'operazione 10.1.3. sono:
 - Bovina rendena,
 - Bovina grigia alpina,
 - Bovina bruno-alpina originale
 - Ovina del tipo Lamon,
 - Ovina del tipo Tingola, fiemnese, o Villnosser Schaf,
 - Caprina Pezzata Mochena,
 - Caprina Bionda dell'Adamello,
 - Cavallo Norico,
 - Cavallo da Tiro Pesante Rapido TPR.

Per la razza grigia alpina vengono ammessi solo i capi di vera razza grigio alpina trentina con codice marca auricolare "IT".

- a) gli agricoltori che presentano domande per un patrimonio non inferiore ad 1 UBA;
- b) le aziende che mantengono un carico UBA/ha inferiore o uguale a 2,5.

Le superfici foraggere, per la verifica del carico UBA/ha devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

Non sono ammessi all'aiuto: i capi di età inferiore ai 12 mesi alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e i tori.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/ha è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovano riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA;
Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;
Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA;
Asini di oltre sei mesi 0,5 UBA;
Ovini 0,15 UBA;
Caprini 0,15 UBA;
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA;
Altri suini 0,3 UBA;
Galline ovaiole 0,014 UBA;
Altro pollame 0,03 UBA.

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il richiedente deve impegnarsi a rispettare i seguenti impegni:

- mantenere in allevamento, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, almeno 1 UBA di capi appartenenti alle razze minacciate di estinzione;
- i capi devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico;
- mantenere in allevamento i capi oggetto del premio per almeno 5 mesi (a partire dal 15 marzo).

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L'importo del premio annuo è pari a 200,00 Euro/UBA per le razze bovine ed equine e di 400,00 Euro/UBA per le razze ovicaprine.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13 indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni sono definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

b) le **LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione delle “riduzioni ed esclusioni” avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate della Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 10 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) N. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.4 COLTIVAZIONI DI SPECIE VEGETALI MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA

L'operazione 10.1.4 si riferisce principalmente alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle specie vegetali e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico autoctono riferito ad una particolare varietà di mais da granella “Nostrano di Storo” e Spin di Caldonazzo”.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Gli agricoltori, singoli o associati, che coltivano le varietà di mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo".

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che coltivano, in base a quanto previsto dall'articolo 7 paragrafo 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 807/2014, specie vegetali minacciate di erosione genetica preservandole da tale rischio. Per la Provincia Autonoma di Trento le specie vegetali minacciate di erosione genetica sono: mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo".
- gli agricoltori che impegnano una superficie di almeno 0,35 ha;
- la superficie oggetto di impegno deve ricadere nel territorio provinciale.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

IMPEGNI

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a coltivare le specie vegetali minacciate di erosione genetica: mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo" su una superficie di almeno 0,35 ha.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

E' previsto un premio pari a 250,00 Euro/ha per il mais da granella.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Trasferimento di impegno tra operazioni diverse.

È possibile effettuare il trasferimento degli impegni da una misura ad un'altra, a condizione che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti trasferimenti di impegno:

- dalla Misura 10, operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica alla Misura 11, operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico.

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13 indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione delle "riduzioni ed esclusioni" avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate dalla Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. n. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 10 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 962 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiarie nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.

- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

M11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'obiettivo della Misura 11 è quello di sostenere l'introduzione e il mantenimento dei metodi e delle pratiche di produzione biologica. In coerenza con quanto disposto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 834/2007 tali pratiche incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità.

11.1.1 SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DEL METODO BIOLOGICO

Descrizione del tipo di intervento

L'Operazione 11.1.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che convertono l'intera superficie agricola aziendale, o una parte di essa, ai metodi di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operazione 11.1.1 soddisfa la Priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e nello specifico alla Focus Area B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi". La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi". L'operazione risponde al fabbisogno Sostegno all'agricoltura biologica e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

Se l'azienda converte parte della superficie agricola aziendale, l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

TIPO DI SOSTEGNO

L'impegno assunto nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata con un primo periodo di conversione grazie all'Operazione 11.1.1 e con un secondo periodo di mantenimento grazie all'Operazione 11.2.1. Il primo periodo non potrà avere una durata superiore ai tre anni.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione gli agricoltori singoli o le associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che rispettano le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI "Condizionalità" del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità;
- gli agricoltori che hanno presentato la prima notifica alla data della domanda di aiuto e che sono regolarmente iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici.

Costituiscono ulteriori condizioni di ammissibilità i requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007:

- gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008;
- le superfici agricole devono essere presenti nel fascicolo aziendale. La superficie minima da destinare all'impegno - da intendersi come superficie effettivamente coltivata - deve essere di almeno 0,3 Ha per tutte le colture, ad eccezione del prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 Ha;
- la concimazione deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 1 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 2 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico pari al massimo a 2 UBA/Ha per le aziende con superficie a prato permanente [Reg. (CE) n. 889/2008 artt. 3 e 15 e Allegato IV].

Il documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008 deve essere presente al momento dell'istruttoria della domanda di premio.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/ha è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di ettari è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadente nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extra provinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovano riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA;
Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;
Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA;
Asini di oltre sei mesi 0,5 UBA;
Ovini 0,15 UBA;

Caprini 0,15 UBA;
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA;
Altri suini 0,3 UBA;
Galline ovaiole 0,014 UBA;
Altro pollame 0,03 UBA.

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Variazione superficie oggetto di impegno.

La superficie richiesta a premio complessivamente a livello di Misura 11, può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.

La superficie aggiuntiva sarà soggetta agli obblighi di conversione.

Riduzione superficie oggetto di impegno:

quando la riduzione di superficie risulta superiore al 10%, va fatta una verifica a livello di particella fondiaria per accertare se la riduzione è imputabile a trasferimento di impegno ad altra azienda.

- a) Se la riduzione non è imputabile al trasferimento di impegno, o a casi di forza maggiore, si procede al recupero del premio già percepito per la superficie interessata dalla riduzione, a partire dalla domanda iniziale.
- b) Se la riduzione deriva invece da trasferimento parziale di impegno ad altra azienda, non si procede ad alcun recupero.

Aumento superficie oggetto di impegno:

a) Quando l'aumento di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, per acquisizione di nuove superfici derivanti anche da trasferimento di impegno, deve essere presentata una nuova domanda iniziale e l'impegno riparte sull'intera superficie.

b) Qualora il trasferimento di impegno, riguarda invece l'intera superficie aziendale, la nuova azienda che ne deriva, subentra alla precedente e prende in carico gli impegni per le annualità residue. Il cedente in questo caso non è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13, indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

È previsto un sostegno pari a:

- 950 €/ha per le colture arboree specializzate (vite e melo);
- 390 €/ha per i prati permanenti;
- 500 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti;
- 650 €/ha per le orticole e le altre colture annuali.

Le superfici di entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 concorrono al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 0,3 ettari per la Misura 11.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

b) le **LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei

provvedimenti di applicazione delle “riduzioni ed esclusioni” avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l’Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA’

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate della Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l’elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

È possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell’Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 11 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 962 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari del Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell’art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l’eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l’arresto del procedimento;

- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

11.2.1 MANTENIMENTO DEL METODO BIOLOGICO

L'Operazione 11.2.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che mantengono sull'intera superficie agricola aziendale, o su una parte di essa, il metodo di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operazione 11.2.1 soddisfa la Priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e nello specifico alla Focus Area B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi". La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi". L'operazione risponde al fabbisogno Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

Se l'azienda è parzialmente coltivata con il metodo biologico l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

TIPO DI SOSTEGNO

L'impegno assunto dal beneficiario nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata interamente con il mantenimento o con un primo periodo di conversione e un secondo periodo di mantenimento.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso,

l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione gli agricoltori singoli o associati che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che rispettano le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI "Condizionalità" del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità;
- gli operatori devono essere in possesso documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008;
- le superfici agricole devono essere presenti nel fascicolo aziendale. La superficie minima da destinare all'impegno - da intendersi come superficie effettivamente coltivata - deve essere di almeno 0,3 ha per tutte le colture, ad eccezione del prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ettaro;
- la concimazione deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 1 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;

- la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 2 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico i limiti di carico pari al massimo a 2 UBA/ha per le aziende con superficie a prato permanente [Reg. (CE) n. 889/2008 artt. 3 e15 e Allegato IV].

Il documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiari coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008 deve essere presente al momento dell'istruttoria della domanda di premio.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/ha è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio;
- 15 luglio;
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extra provinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovino riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA;
Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;
Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA;
Asini di oltre sei mesi 0,5 UBA;
Ovini 0,15 UBA;
Caprini 0,15 UBA;
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA;
Altri suini 0,3 UBA;
Galline ovaiole 0,014 UBA;
Altro pollame 0,03 UBA.

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

La superficie richiesta a premio complessivamente a livello di Misura 11, può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.

La superficie aggiuntiva sarà soggetta agli obblighi di conversione.

In caso di variazione per riduzione:

quando la riduzione di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, va fatta una verifica a livello di particella fondiaria per accertare se la riduzione è imputabile a trasferimento di impegno ad altra azienda.

- a) Se la riduzione non è imputabile al trasferimento di impegno, o a casi di forza maggiore, si procede al recupero del premio già percepito per la superficie interessata dalla riduzione, a partire dalla domanda iniziale.
- b) Se la riduzione deriva invece da trasferimento parziale di impegno ad altra azienda, non si procede ad alcun recupero.

In caso di variazione per aumento:

a) Quando l'aumento di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, per acquisizione di nuove superfici derivanti anche da trasferimento di impegno, deve essere presentata una nuova domanda iniziale e l'impegno riparte sull'intera superficie.

b) Qualora il trasferimento di impegno, riguarda invece l'intera superficie aziendale, la nuova azienda che ne deriva, subentra alla precedente e prende in carico gli impegni per le annualità residue. Il cedente in questo caso non è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del

Reg. (UE) n. 1306/13 indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

È previsto un sostegno pari a:

- 900 €/ha per le colture arboree specializzate (melo e vite);
- 340 €/ha per i prati permanenti;
- 450 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti;
- 600 €/ha per le orticole e le altre colture annuali.

Le superfici di entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 concorrono al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità per la Misura 11 di 0,3 ettari.

Il sostegno previsto dalla Misura 11 con le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o alle associazioni che si impegnano volontariamente su tutta o parte della SAU aziendale. Le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

Gli agricoltori o associazioni di agricoltori sopra citati hanno la possibilità di aderire anche agli impegni previsti dalla Misura 10, Operazione 10.1.1 – “Gestione delle aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti” e 10.1.4 “Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica” con la parte della SAU aziendale non impegnata sulla misura 11. La Misura 10 e la Misura 11 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione delle "riduzioni ed esclusioni" avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate della Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

È possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 11 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

M13 – INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI

13.1.1 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER GLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate ai vincoli di cui all'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

La Misura soddisfa la Priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e nello specifico, alla Focus Area A ovvero la salvaguardia e ripristino della biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Secondariamente contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

La Misura risponde prioritariamente al fabbisogno n. 1 "Sostegno di modelli produttivi sostenibili nel settore agricolo e zootecnico nelle aree svantaggiate di montagna". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

Nella definizione della misura si è tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento n. 1305/2013 e del fatto che i sistemi agricoli della Provincia Autonoma di Trento sono:

1. il sistema agricolo zootecnico intensivo;
2. il sistema agricolo zootecnico intermedio;
3. il sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi;
4. il sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva;
5. il sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva;
6. il sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

Sono riconducibili al primo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al secondo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore o uguale a 0,2 UBA/ha e inferiore o uguale a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al terzo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico inferiore a 0,2 UBA/ha.

Sono riconducibili al quarto sistema agricolo le colture specializzate quali melo, pero, pesco, ciliegio, piccoli frutti, fragola, kiwi e vite, nonché altri fruttiferi non ricompresi nel quinto sistema agricolo.

Sono riconducibili al quinto sistema agricolo le colture estensive quali olivo, castagno, susino e le colture per la produzione di frutta a guscio (noce, nocciolo, ecc.).

Sono riconducibili al sesto sistema agricolo le colture ortofloricole, la patata, le piante officinali e le colture utilizzate per il sovescio nella rotazione orticola.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione:

- agricoltori in attività (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) che si impegnano a proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento possono fare domanda ai sensi della presente operazione per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo aziendale.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

Si riconferma la stessa individuazione delle zone montane della precedente programmazione.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I richiedenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- per gli agricoltori in attività (art. 9 Reg. UE 1307/2013), proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale;
- sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a foraggiere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio sfalciato.

Sono ammesse all'aiuto tutte le superfici agricole ricadenti sul territorio provinciale in quanto l'intera Provincia di Trento è considerata zona montana ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 e della Direttiva CEE n. 268/75.

In analogia a quanto previsto per il primo pilastro della PAC, di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 Euro.

La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere maggiore o uguale a 1,5 ettari per il sistema agricolo zootecnico e per quello delle colture erbacee e seminativi, ridotta a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli.

Per i sistemi produttivi 4 arboricoltura intensiva, 5 arboricoltura estensiva e 6 ortofloricoltura un eventuale carico UBA/ha superiore a 4 non pregiudica la possibilità di riconoscere il premio stabilito per tali sistemi produttivi.

SUPERFICIE FORAGGERA DERIVANTE DALLE UBA ALPEGGIATE

Sempre con riguardo al sistema agricolo zootecnico, nel calcolo della superficie ammissibile sono comprese anche le superfici a pascolo di malga utilizzate dal bestiame aziendale. Tale superficie in via presuntiva viene calcolata sulla base di un rapporto di 0,4 ha per ogni UBA effettivamente portata al pascolo. Le UBA al pascolo sono desunte dal Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Nel caso di greggi transumanti, in considerazione delle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti e della minore permanenza sulla malga ove effettuano il pascolamento, tale rapporto è ridotto a 0,2 e non sono applicate le maggiorazioni relative alla pendenza ed all'altitudine. In entrambi i casi viene verificato che la superficie individuata in via presuntiva sia stata effettivamente pascolata e che le UBA alpeggiate trovino riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono trovare riscontro in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovino riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN. Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

Nel caso di alpeggio su più malghe in periodi diversi, durante la stagione di pascolamento, ogni capo di bestiame portato in alpeggio viene considerato una sola volta all'anno per la determinazione della superficie a pascolo.

Sono ammissibili a premio, sulla base di un rapporto di 0,4 ettari per ogni UBA effettivamente portata al pascolo ridotto a 0,2 nel caso di greggi transumanti, le superfici derivanti dalle UBA alpeggiate su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali per almeno 60 giorni ridotto a 30 giorni per le aziende transumanti effettuato nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA;
Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA;

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA;
Asini di oltre sei mesi 0,5 UBA;
Ovini 0,15 UBA;
Caprini 0,15 UBA;
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA;
Altri suini 0,3 UBA;
Galline ovaiole 0,014 UBA;
Altro pollame 0,03 UBA.

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

1.4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/ha

Il rapporto UBA/ha è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio;
- 15 luglio;
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN;
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari);
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti;
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari;
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di ettari è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extra provinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovano riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione

della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

DURATA IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

La durata degli impegni per la Misura 13 è annuale.

IMPEGNI

- il pascolamento delle superfici di malga ammesse a premio deve essere effettuato all'interno del periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento per almeno 60 giorni ridotto a 30 giorni per le aziende transumanti;
- per le aziende transumanti di garantire la presenza del gregge sul territorio provinciale per almeno 5 mesi.

Non sono considerate aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie bovina ed equina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 15/6 – 25/9.

Non sono considerate aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie ovina e caprina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 15/6 - 25/9 ed hanno in provincia di Trento una struttura aziendale di fondo valle adibita al ricovero degli animali oppure coltivano in Provincia di Trento almeno 2 ettari di superficie, esclusa la superficie a pascolo e la superficie derivante dal bestiame alpeggiato.

Sono aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie ovina e caprina per almeno 30 giorni su una malga nel periodo 15/6 - 25/9 e che garantiscono la loro permanenza nel territorio provinciale per almeno 5 mesi. La permanenza sul territorio provinciale viene verificata dal libretto pascolo vagante o documento equivalente.

Nella domanda di premio il richiedente deve dichiarare se l'azienda è transumante o non è transumante.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

SISTEMA AGRICOLO		IMPORTO DEL PREMIO €/HA
1) zootecnico intensivo		0
2) zootecnico intermedio		220,00
3) zootecnico estensivo, colture erbacee e seminativi		70,00
4) arboricoltura intensiva	- arboricoltura intensiva	0
	- arboricoltura intensiva: viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 mslm	90,00
5) arboricoltura estensiva		360,00
6) ortofloricoltura		360,00

FATTORI DI MOLTIPLICAZIONE

Gli importi del premio sono incrementati in base ad un fattore moltiplicativo relativo sia alla pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda (variazione fra 1,2 e 1,6) che all'altitudine media della SAU (variazione fra 1 e 1,7).

In base ai risultati dei calcoli la maggiorazione, collegata a fattori oggettivi di svantaggio quali la pendenza, l'altitudine o la combinazione delle due, può arrivare ad un fattore di moltiplicazione massimo del premio pari a 2,72, come risulta dalla tabella sotto riportata.

Misura 13 - Fattori di moltiplicazione .

PENDENZA/ALTITUDINE	ALTITUDINE < 400M	400M ≤ ALTITUDINE < 600M	600M ≤ ALTITUDINE < 900M	ALTITUDINE ≥ 900 M
Pendenza < 8%	1,2*1 = 1,2	1,2*1,2 = 1,44	1,2*1,4 = 1,68	1,2*1,7 = 2,04
8% ≤ Pendenza < 13%	1,4*1 = 1,4	1,4*1,2 = 1,68	1,4*1,4 = 1,96	1,4*1,7 = 2,38
Pendenza ≥ 13%	1,6*1 = 1,6	1,6*1,2 = 1,92	1,6*1,4 = 2,24	1,6*1,7 = 2,72

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 600,00 Euro/ha per i sistemi agricoli: 2) sistema agricolo zootecnico intermedio e 5) sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva.

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 450,00 Euro/ha per i sistemi agricoli: 3). sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi, 4) sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva e 6) sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

È fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse nella Provincia Autonoma di Trento non possa superare i 450,00 Euro/ha. Ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione anche le intere superfici alpeggiate sulle quali l'indennità viene calcolata secondo valori parametrici.

Qualora si verifichi un superamento del livello medio dell'indennità compensativa a livello provinciale, tutti i pagamenti saranno proporzionalmente decurtati al fine di raggiungere un livello medio di pagamento per ettaro inferiore o uguale a 450 Euro/ha.

L'importo massimo del premio euro/anno per domanda è pari a 25.000,00 Euro.

DEGRESSIONE DEL PREMIO

L'importo del premio è degressivo rispetto alla superficie oggetto di pagamento per azienda in quanto, come risultante dai calcoli, lo svantaggio diminuisce in funzione dell'aumentare della superficie aziendale. Vengono attuate le decurtazioni come riportate dalla tabella sotto riportata.

Misura 13 - Degressività del pagamento per classe di superficie oggetto d'impegno.

CLASSI DI SUPERFICIE	DECURTAZIONE
Superficie oggetto di IC sino a 20,00 ha	nessuna
Superficie oggetto di IC tra 20,01 e 40,00 ha	Decurtazione del 25%
Superficie oggetto di IC tra 40,01 e 80,00 ha	Decurtazione del 50%
Superficie oggetto di IC maggiore di 80,01 ha	Decurtazione del 100%

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Recesso.

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13 indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

b) le **LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione delle "riduzioni ed esclusioni" avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento ai decreti ministeriali che per ogni campagna disciplinano il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle deliberazioni di recepimento adottate dalla Giunta provinciale. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione del regime di condizionalità avvenuto con deliberazione 1353 della G. p. del 10/8/2015, deliberazione della G. p. 1544 del 9/9/2016, deliberazione della G. p. n. 1280 del 11/8/2017, deliberazione della G. p. n. 1467 del 10/8/2018, deliberazione della G. p. n. 961 del 21/6/2019, deliberazione della G. p. n. 962 del 10/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 13 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;

- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiari nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l'eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.
- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it, pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

TABELLA CULTURE CHE FORMANO LA SUPERFICIE FORAGGERE

CODICE CULTURA	DESCRIZIONE CULTURA
040-024-000	Superfici seminabili - BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO
040-027-000	Superfici seminabili - CAROTA - DA FORAGGIO
040-028-000	Superfici seminabili CAVOLO - DA FORAGGIO
040-030-053	Superfici seminabili - CICERCHIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-045-053	Superfici seminabili - SPELTA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-046-053	Superfici seminabili - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-046-054	Superfici seminabili - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-051-054	Superfici seminabili - LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-051-154	Superfici seminabili - LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-053-053	Superfici seminabili - PANICO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA ANNUALE - NON PERMANENTE
040-078-053	Superfici seminabili - SERRADELLA - ERBAIO IN PUREZZA ANNUALE - NON PERMANENTE
040-079-013	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-079-053	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE

040-079-054	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-079-153	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-079-154	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-088-053	Superfici seminabili - VIGNA CINESE - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-091-000	Superfici seminabili - NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
040-093-053	Superfici seminabili - TRITICALE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-093-500	Superfici seminabili - TRITICALE - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-108-000	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - SILOMAIS E MAIS CEROSO
040-108-500	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - INSILATO - USO ENERGETICO
040-109-000	Superfici seminabili - PANICO
040-149-000	Superfici seminabili - SESAMO DA FORAGGIO
040-152-013	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-152-053	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-152-054	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-152-153	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-152-154	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-159-000	Superfici seminabili - VECCE
040-159-013	Superfici seminabili - VECCE - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-159-030	Superfici seminabili - VECCE - ADONIS
040-215-000	Superfici seminabili - MOCO
040-215-013	Superfici seminabili - MOCO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-244-000	Superfici seminabili - TRITORDEUM - INSILATO
040-244-500	Superfici seminabili - TRITORDEUM - INSILATO - USO ENERGETICO
040-271-013	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-271-053	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-271-054	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-271-153	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-271-154	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-272-013	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-272-053	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-272-054	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-272-153	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-272-154	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-336-051	Superfici seminabili - PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-426-000	Superfici seminabili - TRITORDEUM - DA FORAGGIO
040-426-500	Superfici seminabili - TRITORDEUM - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-533-000	Superfici seminabili - AVENA
040-533-500	Superfici seminabili - AVENA - DA GRANELLA - USO ENERGETICO
040-537-053	Superfici seminabili - AVENA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE -

	NON PERMANENTE
040-537-500	Superfici seminabili - AVENA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-562-013	Superfici seminabili - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-562-054	Superfici seminabili - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-562-154	Superfici seminabili - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-575-013	Superfici seminabili - FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-575-053	Superfici seminabili - FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-575-153	Superfici seminabili - FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-578-053	Superfici seminabili - FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-586-000	Superfici seminabili - GIRASOLE - DA FORAGGIO
040-588-053	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-588-500	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-594-053	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-594-500	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-599-053	Superfici seminabili - GRANO SARACENO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-599-500	Superfici seminabili - GRANO SARACENO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-600-051	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-604-053	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-604-500	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-609-000	Superfici seminabili - LINO - DA FORAGGIO
040-612-013	Superfici seminabili - LUPINELLA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-612-054	Superfici seminabili - LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-612-154	Superfici seminabili - LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-615-053	Superfici seminabili - LUPINO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-625-053	Superfici seminabili - MIGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-651-053	Superfici seminabili - PISELLI - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-678-053	Superfici seminabili - SCAGLIOLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-678-500	Superfici seminabili - SCAGLIOLA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-684-053	Superfici seminabili - SEGALA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-684-500	Superfici seminabili - SEGALA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-690-013	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-690-053	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-690-500	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-690-513	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-693-053	Superfici seminabili - SORGO DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-693-500	Superfici seminabili - SORGO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO

040-694-000	Superfici seminabili - SORGO DA GRANELLA
040-694-500	Superfici seminabili - SORGO DA GRANELLA - USO ENERGETICO
040-699-050	Superfici seminabili - ERBAIO MISTO - ANNUALE - NON PERMANENTE
040-700-051	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO MISTO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-800-050	Superfici seminabili - ERBAIO DI LEGUMINOSE - ANNUALE - NON PERMANENTE
040-840-013	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-840-053	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-840-054	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-840-153	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-840-154	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-871-053	Superfici seminabili - ORZO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-871-500	Superfici seminabili - ORZO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-897-050	Superfici seminabili - ERBAIO DI GRAMINACEE - ANNUALE - NON PERMANENTE
040-898-051	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-954-000	Superfici seminabili - CAVOLO RAPA
080-046-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-051-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-079-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-152-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-271-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-272-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-336-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
080-562-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-581-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - GINESTRINO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-600-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
080-612-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-700-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - PRATO PASCOLO MISTO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
080-840-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni) - SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-862-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per

	almeno 5 anni) - FIENO GRECO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-898-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
560-461-009	Pascolo polifita (tipo alpeggi) - MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
680-620-009	Pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) tara 20% - PASCOLO AZIENDALE - TARA 20%
720-650-009	Pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50% - PASCOLO AZIENDALE - TARA 50%